

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1366-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE FERRARA SALUTE)

Comunicata alla Presidenza il 15 ottobre 1985

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale contro la cattura degli ostaggi, aperta alla firma a New York il 18 dicembre 1979

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

e col Ministro di Grazia e Giustizia

(V. Stampato Camera n. 839)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 23 maggio 1985

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 29 maggio 1985

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge in esame autorizza la ratifica e l'esecuzione della Convenzione internazionale contro la cattura di ostaggi, aperta alla firma a New York il 18 dicembre 1979. Detta Convenzione fa riferimento al reato di cattura degli ostaggi al di là della considerazione del tipo di movente, e lascia ai singoli Stati aderenti la determinazione delle pene, oltre a stabilire una vasta gamma di impegni, tutti rivolti a perfezionare l'individuazione e la repressione del reato stesso. Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica (che ha avuto già l'approvazione della Camera dei deputati), in specie ottemperando all'articolo 2 della Convenzione nei

suoi articoli 3 e 4, apporta modifiche al codice penale, ampliando la nozione di presa degli ostaggi e stabilendo le pene conformi.

È appena necessario, nel momento attuale, nel quale l'Italia e la Comunità internazionale sono poste in pericolo da gravissimi atti di presa di ostaggi e di terrorismo internazionale, sottolineare all'Assemblea la necessità di una pronta approvazione del presente disegno di legge, sul quale peraltro la Commissione affari esteri ha convenuto unanimemente in senso positivo.

FERRARA SALUTE, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore BRUGGER)

25 settembre 1985

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione internazionale contro la cattura degli ostaggi, aperta alla firma a New York il 18 dicembre 1979.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 18 della convenzione stesa.

Art. 3.

Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630 del codice penale, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica od una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata

a tale azione od omissione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 289-bis del codice penale.

Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'articolo 605 del codice penale aumentate dalla metà a due terzi.

Art. 4.

Salvo quanto disposto negli articoli da 6 a 11 del codice penale, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro di grazia e giustizia:

a) il cittadino che commette all'estero il reato previsto dall'articolo 3;

b) lo straniero che commette all'estero il reato previsto dall'articolo 3 al fine di costringere un organo dello Stato a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene;

c) lo straniero che commette all'estero il reato previsto dall'articolo 3, quando si trovi sul territorio dello Stato e non ne sia disposta l'estradizione.

Art. 5.

L'autorità giudiziaria trasmette senza ritardo al Ministero di grazia e giustizia le informazioni necessarie per provvedere alle comunicazioni previste negli articoli 6, paragrafi 2 e 6, e 7 della convenzione.